



Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani

D.L. 27/2019 / A.C. 1718

Dossier n° 25 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 4 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1718
D.L.	27/2019
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	14
testo originario:	14
Date:	
emanazione:	29 marzo 2019
pubblicazione in G.U.:	29 marzo 2019
presentazione:	29 marzo 2019
assegnazione:	1 aprile 2019
scadenza:	28 maggio 2019
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente.

Contenuto

Il decreto-legge presentato alla Camera dei Deputati è suddiviso in **5 Capi** e consta di **14 articoli** e **38 commi**.

Il **Capo I (Misure di sostegno al settore lattiero-caseario)** comprende gli **articoli da 1 a 5**.

L'**articolo 1** introduce un nuovo articolo aggiuntivo all'[articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), con misure per il rilancio di alcune filiere agricole strategiche e l'istituzione di un Fondo per la qualità e la quantità del latte ovino, rinviando ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.

L'**articolo 2** introduce, con il comma 1, un articolo aggiuntivo – l'articolo 3-bis - all'[articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51](#), riguardante il rilancio dei settori agricoli in crisi; il nuovo articolo dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore.

L'**articolo 3** detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

L'**articolo 4** interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al "prelievo supplementare latte".

L'**articolo 5** incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

Il **Capo II (Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario)** comprende gli **articoli da 6 a 8**.

L'**articolo 6** consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018.

L'**articolo 7** introduce un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario.

L'**articolo 8** aggiunge un nuovo articolo – l'articolo 18-bis – al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), recante attuazione della [direttiva 2002/89/UE](#) sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; in

particolare, il nuovo articolo prevede che le misure fitosanitarie ufficiali siano attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate.

Il Capo III (Misure di sostegno al settore agrumicolo) è costituito dal solo **articolo 9**.

L'**articolo 9** prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo.

Il Capo IV (Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi) comprende gli **articoli 10 e 11**.

L'**articolo 10** incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

L'**articolo 11** prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

Il Capo V (Misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani) comprende gli **articoli da 12 a 14**.

L'**articolo 12** disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale.

L'**articolo 13** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 14** prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il provvedimento non risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) mentre sono presenti la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli da 1 a 11 e la documentazione a supporto dell'esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017, con riferimento all'articolo 12.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti a legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 14 articoli e da 38 commi, contiene disposizioni che appaiono riconducibili a **due distinte finalità**: da un lato quella di affrontare situazioni di emergenza nel settore agricolo, con particolare riferimento alle produzioni olivicolo-olearie, agrumicole e lattiero-casearie; dall'altro lato quella di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova (uno stabilimento, chiuso nel 2003, che produceva bicromato di sodio per l'industria elettrotecnica, del legno e conciaria)

Si segnala, al riguardo, che il comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 indicava che il Consiglio dei ministri aveva deliberato due distinti decreti-legge, il primo dedicato alle emergenze del settore agricolo, il secondo alla bonifica del sito Stoppani; andrebbe quindi valutata la confluenza in unico provvedimento di disposizioni per le quali – sulla base del comunicato stampa richiamato – erano state evidentemente individuate distinte ragioni di necessità e di urgenza, poste alla base di due distinte deliberazioni;

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 marzo 2019, è stato pubblicato in

"Gazzetta Ufficiale" a distanza di **22 giorni**, il 29 marzo 2019.

In questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale", pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per i decreti-legge n. 86 (cd. "DL ministeri", 10 giorni), n. 87 (cd. "DL dignità", 11 giorni), n.109 (cd. "DL Genova", 15 giorni) e n. 113 (cd. "DL sicurezza e immigrazione", 10 giorni) del 2018 e per il DL n. 4 del 2019 (cd. "DL reddito di cittadinanza e quota 100", 11 giorni).

Al riguardo, come già segnalato dal Comitato nelle precedenti occasioni richiamate, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che **9 dei 38 commi originari**, rinviando, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista in particolare l'adozione di 7 decreti ministeriali, per 3 dei quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, di una notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alla Commissione europea e di un procedimento di individuazione da parte del Ministro dell'ambiente di specifiche misure e delle relative risorse;

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il capoverso articolo 18-bis del comma 1 dell'articolo 8 prevede che le misure fitosanitarie per il contrasto della *Xylella* e di altre fitopatie siano attuate **in deroga ad ogni disposizione vigente**; *al riguardo, ai fini del rispetto del paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, andrebbe indicata con puntualità la normativa alla quale si intende derogare.*

La citata lettera c) del paragrafo 2 della circolare prescrive infatti che "le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari *richiamino* la disposizione generale cui fanno eccezione".

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede per i primi acquirenti di latte crudo l'obbligo di registrazione, da un lato, dei quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai singoli produttori nazionali e, dall'altro lato, del latte e dei prodotti lattiero-caseari semilavorati importati; *non risulta però chiaro se, per i prodotti importati si faccia riferimento al latte e ai prodotti lattiero-caseari derivati dal solo latte ovino o caprino o anche dal latte vaccino, nonostante la disciplina specifica già recata per il latte vaccino dal decreto ministeriale 7 aprile 2005.*

Il comma 1 dell'articolo 9, nel testo risultante dall'avviso di rettifica pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 3 aprile 2019, inserisce, con una novella, un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015; *andrebbe tuttavia specificato che anche l'articolo 4-bis è frutto di una novella operata dal comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame.*

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Ministro dell'ambiente individui, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le misure necessarie per porre termine all'emergenza del sito Stoppani e le relative risorse disponibili, *senza però specificare con quale atto si procederà; elemento che appare invece rilevante ai fini di una maggiore conoscibilità di tali misure.*